



UNIVERSITA' POPOLARE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - LEGGE 4/2013 (artt. 4, 7 e 8)
ISCRIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE REGISTRAZIONE N° 1362

Sedi di Milano, Genova, Firenze, Roma, Caserta e Telematica

Redatto dal verbale di assemblea del 20.10.19

VAE Validazione della Esperienza Acquisita

La nostra università popolare si rivolge esclusivamente a chi possiede una pluriennale esperienza professionale nel settore professionale, inerente alla facoltà prescelta e non desidera perdere ancora tempo per valorizzare l'esperienza professionale acquisita nel corso della vita lavorativa e trasformarla in crediti utili per abbreviare il vostro percorso accademico.

L'Università Telematica Svizzera riconosce il vostro merito certificando le vostre conoscenze applicando il principio "premiante" della "lifelong learning" adottato da:

Svizzera

La presente procedura fa inoltre riferimento alle seguenti direttive, edite dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che considerano ogni contesto formativo per il riconoscimento di studi effettuati in precedenza, compresa l'esperienza professionale (art. 3.5). Inoltre, esse precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata a una valutazione esterna positiva (art. 4.2.d):

http://edudoc.ch/record/60704/files/richtl_anrechn_f.pdf

Unesco

<http://www.uil.unesco.org/lifelong-learning/recognition-validation-and-accreditation/recognition-validation-and-accreditation>

Quindi la durata di un percorso accademico di Bachelor/Master/Dottorato non è una durata legale ma normale e dipende esclusivamente dai crediti che lo studente DEVE acquisire o ha già acquisito. Nel caso del "lifelong learning" i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata "normale" dei percorsi accademici

Francia

La VAE "VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE" della legge Francese "LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale" i cui principi sono applicati nelle università Svizzere con riferimento all'articolo 133 (Convalida dell'esperienza acquisita con ammissione ai corsi universitari su dossier) è la via per ottenere il riconoscimento dell'esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l'esperienza in crediti formativi ECTS, di seguito il link alla legge suindicata:

<http://www.education.gouv.fr/cid1106/la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae.html>

Consiglio dell'Unione Europea (raccomandazione del dicembre 2012)

GLI STATI MEMBRI DOVREBBERO, AL FINE DI DARE ALLE PERSONE L'OPPORTUNITÀ DI DIMOSTRARE QUANTO HANNO APPRESO AL DI FUORI DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE FORMALI — ANCHE

UNIVERSITA' POPOLARE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE

Sede Legale e amministrativa via Orme n°351/B – Montespertoli, Firenze C.F. 94279550480

Segreteria mail: segreteria@upsn.it - Tel. 331.5988527 – 0571.621803

MEDIANTE LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ — E DI AVVALERSI DI TALE APPRENDIMENTO PER LA CARRIERA PROFESSIONALE E L'ULTERIORE APPRENDIMENTO, NEL DEBITO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA':

Istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di: a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;

Ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, **relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.**
(sotto il link al testo completo)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=IT)

ITALIA

Legge n. 92 del 28 giugno 2012 all'art. 4 commi 51 – 58

http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters//Firenze%2023Nov2012/doc/doc%20an/LEGGE_92_2012_art4_commi_51_61.pdf

decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=f365d308-3db3-49d4-a70e-ff836c6a5525&groupId=60642

Linee guida per le Università sul tema del riconoscimento e della convalida degli apprendimenti pregressi

http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters//Firenze%2023Nov2012/doc/doc%20an/Linee%20guida%20riconoscimento%20convalida%20apprendimenti%20pregressi_Galliani.pdf

VALIDAZIONE DELLA LAUREA, PROCESSO DI BOLOGNA PARERE DEL MIUR



Nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore i Governi hanno impostato alcune riforme strutturali di rilievo, quali:

- **l'introduzione di un sistema di titoli comprensibili e comparabili**, basato in maniera il più uniforme possibile su di un sistema a tre cicli di primo, secondo e terzo livello;
- **la trasparenza dei corsi di studio attraverso un comune sistema di crediti**, basato non solo sulla durata ma anche sul carico di lavoro del singolo corso e sui relativi risultati di apprendimento, certificato tramite il [Diploma Supplement](#);
- **il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio**;
- un approccio condiviso all'assicurazione della qualità;
- l'attuazione di un quadro dei titoli condiviso e finalizzato allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Sulla base degli accordi raggiunti nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore i Governi hanno attuato, dal 1999 ad oggi le riforme legislative necessarie.

>> **vedi bene** <https://www.miur.gov.it/processo-di-bologna>

>> **vedi anche** [https://it.wikipedia.org/wiki/Processo di Bologna](https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_Bologna)

Tutti coloro che praticano una attività professionale da almeno 3 anni possono ottenere il titolo facendo riconoscere la loro esperienza professionale e le competenze acquisite. Per ciò devono depositare una domanda di ammissione alla VAE per la convalida delle competenze acquisite. La VAE tiene conto delle competenze professionali sviluppate in relazione con il contenuto del corso di laurea affine all'esperienza maturata.

La convalida dell'esperienza è una facoltà e non costituisce un obbligo.

Si fa su richiesta della persona.

Sono previste delle clausole di riservatezza sulla confidenzialità delle informazioni comunicate nella domanda ai sensi della legge federale svizzera sulla protezione dei dati personali.

CHI PUÒ OTTENERE IL TITOLO CON LA VAE

Coloro che hanno un'esperienza professionale di minimo tre anni possono ottenere la convalida dell'esperienza acquisita.

UNIVERSITA' POPOLARE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE

Sede Legale e amministrativa via Orme n°351/B – Montespertoli, Firenze C.F. 94279550480

Segreteria mail: segreteria@upsn.it - Tel. 331.5988527 – 0571.621803

Possono presentarsi:

- Adulti (manager, quadri, dirigenti, professionisti, imprenditori) con oltre 23 anni di età e con esperienza professionale pluriennale documentata.
- I disoccupati, occupati adulti, con un'esperienza di lavoro, ma senza qualifica professionale o con una qualifica inadatta all'offerta del mercato del lavoro.
- I giovani senza qualifica professionale ma che hanno un'esperienza professionale.
- I salariati del privato con "Contratto di lavoro con durata indeterminata, contratto con durata determinata, interinale, ... che giustificano un'esperienza professionale nel campo disciplinare della facoltà prescelta.
- I non salariati: professione liberale, artigiani, commercianti, imprenditori, manager ecc... che possono giustificare un'esperienza professionale nel campo disciplinare del corso di studi o di alta formazione prescelta.
- I volontari che hanno un'esperienza associativa e che possono giustificare un'esperienza professionale nel campo disciplinare della facoltà prescelta.

DI QUALE ESPERIENZA SI TIENE CONTO

Qualunque sia la posizione del richiedente, saranno esclusi dal calcolo dell'esperienza utile i periodi di formazione iniziale o continua e gli stage in ambito professionale effettuati per la preparazione di un altro diploma o titolo. Spetta al Nucleo di valutazione *valutare il carattere professionale delle competenze*. Per valutare le competenze del candidato, la commissione tiene conto anche degli studi universitari compiuti anche se parziali.

COME SI SVOLGE LA PROCEDURA DI VAE

Il principio di convalida consiste nel valutare le competenze acquisite dal candidato attraverso la sua esperienza professionale e confrontarle alle esigenze del piano di studi del corso di laurea prescelto.

Ci sono 2 tappe principali e successive nella procedura di Convalida dell'esperienza acquisita:

1. L'ammissibilità della domanda: LE DOMANDE POSSONO ESSERE FATTE IN QUALSIASI MOMENTO DELL'ANNO, ESCLUSIVAMENTE ONLINE. Il candidato che desidera convalidare le sue competenze deve innanzitutto ottenere l'ammissibilità della sua domanda. Per questo deve imperativamente inoltrare una domanda di ammissione online, in qualsiasi momento dell'anno, su: segreteria@upsn.it
2. La valutazione vera e propria delle competenze e l'eventuale formazione complementare

LA VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA PERSONALE E PROFESSIONALE DEL CANDIDATO PERMETTE:

- Sia di ottenere l'ammissione direttamente alla preparazione della tesi del corso di studio o di formazione specialistica: se le competenze valutate dalla commissione Nucleo VAE corrispondono alla totalità delle competenze del rispettivo corso di studio o di formazione specialistica. In questo caso, e senza superare

esami di profitto, il candidato dovrà iscriversi per ottenere automaticamente, con decisione della commissione, l'ammissione direttamente alla preparazione della tesi.

- Sia di ottenere l'esenzione parziale da alcuni esami di profitto nell'attesa di una formazione complementare: se la commissione VAE ritiene che le competenze valutate non coprano tutti i campi del corso di studio o di formazione specialistica, ma soltanto alcune parti. In questo caso, la commissione si pronuncia sulle competenze che, nell'arco di 3 anni dalla notifica della sua decisione, per corso di studio o di formazione specialistica triennale e di 2 anni per il master o di 1 anno per il corso di perfezionamento devono essere oggetto di formazione e valutazione complementari necessarie all'ottenimento del titolo. Il candidato deve quindi iscriversi e seguire i moduli di formazione necessari superando i relativi esami di profitto.

QUANDO E COME SI FA LA VALUTAZIONE

Le seguenti modalità sono messe in atto per effettuare, in qualsiasi momento dell'anno, la valutazione del candidato in funzione del profilo e dei documenti forniti. Non c'è quindi un periodo particolare per questa valutazione che si effettua caso per caso secondo un planning adattato al candidato:

- In tutti i casi viene effettuata una sola valutazione sul dossier per anno. Il dossier si compone di tre parti: una presentazione personale, una descrizione degli impieghi svolti – funzioni esercitate, incarichi realizzati -, gli attestati o i giustificativi. Il candidato dovrà mettere in risalto le specificità dell'attività, e il contesto lavorativo. I dispositivi accademici di valutazione possono accompagnare il candidato nel suo percorso di convalida. Su richiesta del candidato o della commissione di VAE possono essere organizzati degli incontri per esplicitare o fornire maggiori informazioni.

La valutazione è sempre gratuita e viene effettuata dal Nucleo di valutazione VAE composta da cultori nelle varie discipline accademiche.

Il giudizio è insindacabile e incontestabile.

DIRETTIVE SULLA VALIDAZIONE DELLE ESPERIENZE ACQUISITE (VAE)

Art. 1 I presenti articoli stabiliscono le condizioni quadro per la procedura VAE.

Art. 2 L'ammissione alla procedura VAE si svolge in maniera volontaria.

Art. 3 I candidati ad una procedura VAE devono possedere le seguenti condizioni cumulative:

- essere in possesso di un diploma di scuola superiore;
- dimostrare una esperienza professionale nei campi disciplinari analoghi a quelli concernente il corso di laurea prescelto di al minimo 3 anni;
- età minima 23 anni al momento della domanda VAE;

Art. 4 Il candidato alla procedura VAE può depositare una sola domanda di procedura VAE alla volta per anno accademico, relativamente al corso di studio o di formazione specialistica.

Art. 5 La presentazione e l'ammissione alla procedura VAE è gratuita; Mentre la certificazione VAE per l'accesso al corso di studio o di formazione specialistica è a titolo oneroso.

Art. 6 E' considerato ufficialmente candidato VAE il candidato che soddisfa le condizioni di ammissione e che riceve la valutazione ufficiale VAE.

Art. 7 Il dossier VAE precisa:

- il sapere fare (esperienza acquisita passata ed attuale);
- giustifica esplicitamente le competenze acquisite dal candidato;

Art. 8 Il corpo docenti di valutazione VAE è composto da almeno 3 membri (2 appartenenti al corpo insegnanti del corso di studio o di formazione specialistica afferente ed 1 esterno all'Ateneo). Il membro esterno deve appartenere al mondo professionale esercitante una attività principale afferente a quella concernente la valutazione e competente per valutare il candidato e comunque avere un ruolo dirigenziale riconosciuto e certificato.

Art. 9 Il corpo docenti di valutazione VAE valuta la domanda sulla base del dossier (curriculum vitae e studiorum del candidato accompagnato dai relativi documenti) presentato dal candidato. Esso determina le conoscenze, competenze e attitudini acquisite dal candidato in relazione al corso di studi prescelto. Esso determina in numero dei crediti riconosciuti nel quadro della procedura VAE equivalenti, con riguardo a quelli del corso di studi prescelto. Esso raccomanda, se del caso, un piano di formazione complementare in funzione delle competenze da acquisire dal candidato in relazione al corso di studi prescelto.

Art. 10 Le esperienze acquisite e riconosciute danno diritto ai crediti ECTS (sistema europeo dei crediti, 1 credito = 25 ore di attività dimostrabile e certificata). I crediti riconosciuti hanno un limite massimo di 170 ECTS per il percorso di studio o di formazione specialistica.

Art. 11 Il corpo docenti di valutazione VAE si pronuncia sulla domanda del candidato, trasmette al Rettore ed al Direttore didattico dell'Ateneo la sua decisione motivata che la trasmette al candidato. La decisione (valutazione dei crediti) indica il numero dei crediti riconosciuti ed il percorso individuale di studi. In caso di rifiuto della domanda di un candidato una nuova domanda di procedura VAE può essere riproposta dallo stesso candidato per il medesimo corso di studi non prima di 6 mesi da quella precedente.

Art. 12 L'immatricolazione al corso di studi prescelto deve avvenire al più tardi entro 1 mese dal ricevimento della valutazione VAE da parte del candidato, trascorso tale termine il candidato deve richiedere un aggiornamento della procedura VAE con una nuova valutazione o una integrazione della precedente, se necessaria.

Art. 13 In caso di frode durante la procedura VAE, la decisione di interrompere ed annullare la procedura è presa dal Rettore dell'Università Popolare U.P.S.N. Essa annulla tutte le decisioni precedenti concernenti quel candidato.

Art. 14 Le presenti direttive entrano in vigore il 10.02.2020. Esse sono state adottate e decise insieme al Rettore, ed ai soci fondatori, al consiglio didattico.

Il Corpo di Docenza

Ufficio di Presidenza

Il Rettore Magnifico

UNIVERSITA' POPOLARE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE

Sede Legale e amministrativa via Orme n°351/B – Montespertoli, Firenze C.F. 94279550480

Segreteria mail: segreteria@upsn.it - Tel. 331.5988527 – 0571.621803